

Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa Città Metropolitana di Bologna

PROGETTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ALLEGATO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL POLO FUNZIONALE DI ZONA B

SOGGETTO ATTUATORE



SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l.
Via Fabio Filzi n.25
20124 - Milano

SPAZIO PER PROTOCOLLO U.T.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE



Ing. Stefano Neri

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

SY.TEC S.r.l.

Dott. Ing. Luciano Grulla

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Studio Nocera S.r.l.

Ing. Filippo Borrini

CONSULENTI OPERE A VERDE:

Studio Silva S.r.l.

Consulenza a progettazione ambientale

Dott. Marco Sassatelli

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
00	04.2019	emissione	LG	S.R.	S.N.
01	06.2019	AGGIORNAMENTO - RAPPORTO INTERMEDIO n°2 DI VERIFICA	SR	SR	SN
02	07.2019	VARIANTI NON SOSTANZIALI	LG	SR	SN

SCALA

-

TAVOLA

CSA

SOMMARIO

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 Oggetto dell'Appalto	3
Art. 2 Ammontare dell'Appalto	3
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 4 Interpretazione del Contratto, del Capitolato Speciale di Appalto e disciplina di riferimento	5
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 Disposizioni generali riguardanti l'Appalto	6
Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore	7
Art. 8 Rappresentante dell'Appaltatore a domicilio	7
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
Art. 9 Consegna ed inizio dei lavori	7
Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori	8
Art. 11 Sospensione e proroghe	8
Art. 12 Penali intermedie e finali in caso di ritardo	9
Art. 13 Programma dei lavori dell'Appaltatore	10
Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione	11
Art. 15 Risoluzione del contratto per grave ritardo	12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	12
Art. 17 Anticipazione	12
Art. 18 Pagamenti in acconto	13
Art. 19 Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere	15
Art. 20 Lavori in economia	16
Art. 21 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	16
Art. 22 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	16
Art. 23 Ritardi nel pagamento della rata a saldo	17
Art. 24 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	17
Art. 25 Cessione del contratto e cessione di crediti	17
CAPO 5 - GARANZIE	18
Art. 26 Garanzia definitiva	18
Art. 27 Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilità civile terzi (R.C.T.)	20
Art. 28 Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile (decennale)	22
Art. 29 Garanzie di concorrenti riunite	22
CAPO 6 – VARIAZIONI	23
Art. 30 Varianti – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	23
Art. 31 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia	23
Art. 32 Varianti migliorative proposte dall'Appaltatore	24
Art. 33 Diminuzione dei lavori	25
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	25
Art. 34 Norme di sicurezza generale	25
Art. 35 Piani di sicurezza	25
Art. 36 Piano operativo di sicurezza	26
Art. 37 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza	27
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	28
Art. 38 Subappalto	28
Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto	28
Art. 40 Pagamento dei Subappaltatori	28
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	28
Art. 41 Identificabilità dei lavoratori	28
Art. 42 Tutela dei lavoratori	29
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	31
Art. 43 Controversie	31

Art. 44 Cause di risoluzione del contratto.....	31
Art. 45 Obbligo di liberare il cantiere	33
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	34
Art. 46 Ultimazione dei lavori	34
Art. 47 Collaudo in corso d'opera, termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione	34
Art. 48 Presa in consegna dei lavori ultimati	35
CAPO 12 - NORME FINALI	36
Art. 49 Qualità e accettazione di materiali in genere	36
Art. 50 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore	38
Art. 51 Tenuta delle scritture di cantiere.....	47
Art. 52 Spese contrattuali, imposte, tasse.....	48
Art. 53 Tracciabilità dei flussi finanziari	49
Art. 54 Copyright – Utilizzo dei progetti e modifiche	50
Appendice 1:	51

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

L'intervento consiste nell'esecuzione dell'ampliamento dell'area di parcheggio esistente in via Monroe a Casalecchio di Reno, facente parte dei lavori previsti dall'Accordo di Programma per il Polo Funzionale della Zona B a Casalecchio di Reno (di seguito complessivamente, anche, "Appalto").

2. Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell'Appalto

1. L'importo complessivo dei lavori relativi all'Appalto, come determinati nel progetto esecutivo posto a base di gara applicando un ribasso esposto pari al 17,5% sulle sole opere (esclusi oneri di sicurezza), è pari ad € 303.493,96. (trecentotremilaquattrocentonovantatré euro e 96 centesimi), di cui:

- **€ 288.666,84** per i lavori al netto degli oneri di sicurezza;
- **€ 14.827,12** per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale dell'Appalto corrisponde all'importo dei lavori offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli importi degli oneri specifici per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'importo della manodopera dell'importo lavori a base d'asta, determinato nella progettazione esecutiva applicando un ribasso esposto pari al 17,5%, è pari a **€ 100.111,52** (euro centomilacentoundici e 52 centesimi).

4. Gli importi delle lavorazioni di Opere Specialistiche e Opere Generali applicando un ribasso esposto pari al 17,5% sono suddivise nelle categorie indicate nella seguente tabella:

- OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane: € 243.833,98
 - OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione: € 13.244,57
 - OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione: € 31.588,29
- Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, così come disposto al comma 2 del medesimo art. 105; conseguentemente, per le opere di cui all'art. 89, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per i lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori medesimi.
3. I prezzi derivanti dal ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione di prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo, non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari determinati dall'Appaltatore in sede di gara con l'applicazione di uno sconto percentuale sull'elenco dei prezzi contrattuali sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 30 del presente CSA.

5. Le assistenze murarie, ove necessarie, si intendono già comprese nelle voci delle lavorazioni anche se non specificatamente menzionate.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 Interpretazione del Contratto, del Capitolato Speciale di Appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) Capitolato Speciale di Appalto, parte amministrativa;
 - b) Capitolati Tecnici delle singole discipline (Capitolato speciale d'appalto Opere Edili; Capitolato speciale d'appalto Impianti Elettrici);
 - c) Relazione tecnica descrittiva generale;
 - d) Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati previsto dall'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (SIC01 Piano di Sicurezza e coordinamento, SIC02 Fascicolo tecnico);
 - e) Elenco pressì unitari ribassati del 17,5 % cui applicare l'ulteriore ribasso offerto dall'Appaltatore, valido esclusivamente in caso di varianti in maggiorazione o riduzione;

- f) Cronoprogramma Lavori, presentato dall'Appaltatore in fase di offerta e sviluppato sulla base del Cronoprogramma sintetico fornito dalla Stazione Appaltante;
- g) Computo estimativo metrico richiamato ai sensi del comma 14bis dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- h) Elaborati grafici architettonici, strutturali, impiantistici e relazioni specialistiche (si veda Appendice 1 del presente CSA);
- i) Polizze di Garanzia;

2. Si rimanda all'Appendice 1 del presente CSA Elenco Elaborati contrattuali, per la lista dettagliata di disegni, relazioni, capitolati, ecc. suddivisa per ciascun ambito progettuale e facente parte della documentazione d'Appalto a cui l'Appaltatore deve scrupolosamente attenersi.

3. Si intendono, pertanto, esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere invocati dall'Appaltatore a supporto di domande volte ad ottenere compensi che non siano previsti nelle disposizioni contrattuali.

4. Ai suddetti documenti, l'Appaltatore deve scrupolosamente attenersi e, in caso di discordanza nelle informazioni in essi contenute, rimettersi al giudizio della Direzione Lavori (D.L.).

5. Sono contrattualmente vincolanti, ai fini dell'esecuzione dell'intervento, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici nei limiti in cui richiamati ai fini dell'esecuzione del presente Appalto e in particolare:

- D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (c.d. "*Codice dei contratti pubblici*") e Linee Guida ANAC emanate sino al momento dell'indizione della gara;
- D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per quanto applicabile (Allegato F);
- il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente al momento dell'indizione della gara)
- il Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora vigente al momento dell'indizione della gara.

Art. 6 Disposizioni generali riguardanti l'Appalto

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici richiamate negli atti contrattuali, delle norme che regolano il presente Appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Il prezzo a corpo è fisso e invariabile non potendo, pertanto, l'Appaltatore reclamare compensi aggiuntivi salvo che richieste di maggiori compensi siano fondate su inadempimento della Stazione Appaltante alle obbligazioni da questa assunte con la sottoscrizione del contratto ovvero contenute nel presente CSA.

Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dal Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, troveranno applicazione gli art. 48, 106, co. 1, lettera d), e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 8 Rappresentante dell'Appaltatore a domicilio

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, all'uopo conferendo idonea procura. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di Appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie o di colui che rappresenta l'Appaltatore nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto da questo, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 Consegna ed inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale redatto

dalla D.L. e sottoscritto dalla stessa D.L. e dall'Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il completamento dell'opera.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave illecito accertato.

3. La Stazione Appaltante si riserva la consegna parziale dei lavori.

Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori fissato a base di gara è stabilito in giorni naturali consecutivi **CENTO (100)**, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori, restando inteso che la durata effettiva dei lavori corrisponde al tempo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

Tutti i lavori dovranno essere iniziati, eseguiti, ultimati e collaudati secondo le diverse fasi di lavorazione descritte negli elaborati progettuali e le tempistiche riportate nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato ... del disciplinare di gara)

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali e i giorni di andamento medio stagionale sfavorevole, valutato secondo i rilevamenti del centro meteorologico di Bologna.

3. Il mancato rispetto dei termini di inizio e fine riportato nel suddetto cronoprogramma, determinerà l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 12 del presente CSA.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori.

Art. 11 Sospensione e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavori. In particolare, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche eccezionalmente avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori previo accordo scritto con il Responsabile Unico del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la D.L. ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1 il Responsabile Unico del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all'Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'Appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.

3. Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

4. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art.13 del presente CSA.

Potranno essere altresì disposte sospensioni parziali. In tal caso il differimento del termine di ultimazione sarà calcolato in relazione al valore delle lavorazioni effettivamente sospese in rapporto al periodo di sospensione.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo operano le previsioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. espressamente richiamate all'art. 7 del Contratto.

Art. 12 Penali intermedie e finali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1,0‰ dell'importo netto contrattuale.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi indicati per ogni singola opera funzionale (inizio e fine lavori) come individuati dal cronoprogramma, è applicata una penale giornaliera pari al 1,0‰ dell'importo netto contrattuale.

3. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali intermedie e/o finali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al maggior danno.

4. Le penali per il mancato rispetto dei termini intermedi saranno applicate al primo S.A.L.

successivo, al verificarsi del mancato rispetto della penale intermedia, con ritenuta sull'importo di S.A.L.

5. Le penali finali, valutate dalla D.L., vengono iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo.

6. Qualora l'Appaltatore recuperi i ritardi che hanno portato all'applicazione delle penali intermedie, entro il termine contrattuale di fine lavori, sarà facoltà della Stazione Appaltante restituire l'importo delle penali intermedie.

Art. 13 Programma dei lavori dell'Appaltatore

1. Il Cronoprogramma allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori.

2. Ai fini della consegna lavori ed entro n. 15 (quindici) giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla D.L. un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Il Cronoprogramma dovrà essere predisposto sulla scorta del cronoprogramma contrattuale. Qualora l'Appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Il programma elaborato dall'Appaltatore dovrà riportare anche tutte le scadenze intermedie di cui al cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante .

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione (intermedi e complessivi), con l'eventuale programma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante e deve essere visionato dalla Stazione Appaltante, mediante apposizione di un visto del Direttore Lavori. La Stazione può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la Stazione Appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

4. Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve essere elaborato sulla base del cronoprogramma di Progetto Esecutivo.

5. La Stazione Appaltante può disporre, modifiche o integrazioni al programma dei lavori

dell'Appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale, senza che da ciò possa derivare il diritto dell'Appaltatore a compensi e/o indennizzi, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti, le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. L'Appaltatore si impegna a consegnare alla D.L., ogni due mesi, il programma dei lavori con l'andamento effettivo dei lavori. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione Appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla scadenza dei due mesi, l'Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione

L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art. 10 per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e

dell'acqua;

- b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla D.L. o concordati con questa;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal CSA;
- d) eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, Subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 15 Risoluzione del contratto per grave ritardo

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori, nei termini indicati al comma 1 dell'art. 10 del presente CSA, produce la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Con riferimento al presente Appaltato e all'ipotesi di risoluzione per grave ritardo trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 Anticipazione

È prevista l'anticipazione del prezzo pari al __% del valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'erogazione dell'anticipazione sul prezzo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia

è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori (per tranches di importo non inferiore al __% dell'importo contrattuale), in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 18 Pagamenti in acconto

1. Gli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) sono disposti a cadenza mensile (fine mese) e comunque in misura pari almeno al 5% dell'importo netto di contratto; ne deriva che se, decorso il primo mese dalla consegna lavori, non è stato ancora raggiunto il 5% dell'importo netto di contratto, per emettere il S.A.L. si dovrà aspettare il raggiungimento di tale percentuale. Il successivo S.A.L. viene emesso allo scadere del mese successivo alla data di riferimento per il S.A.L. precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 5% dell'importo netto di contratto; altrimenti si aspetta il raggiungimento di detta percentuale. Analogamente si procede per i S.A.L. successivi.
2. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge.
3. Ad ogni S.A.L. sarà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza determinata con la stessa percentuale di avanzamento dei lavori.
4. Ad ogni S.A.L. sarà trattenuto, oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ammontare dello 0,5%, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 42.
6. Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso entro il medesimo termine di n. 30 (trenta) giorni il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore e la completezza nonché la regolarità della documentazione richiesta (in particolare di quella

prevista dall'art. 42).

6. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara e in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al Raggruppamento note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La Stazione Appaltante deve disporre il pagamento del certificato di pagamento entro i successivi n. 30 (trenta) giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.

8. Qualora la Stazione Appaltante rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'Appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione per cause dipendenti dall'Appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il Subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione per cause dipendenti dal Subappaltatore.

9. Qualora la documentazione non pervenga alla Stazione Appaltante per cause non imputabili all'Appaltatore o agli eventuali Subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

10. Il corrispettivo non liquidato, di cui al comma 5, sarà svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore o, per il suo tramite, da parte del Subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dalla Stazione Appaltante per il pagamento diretto dei dipendenti dell'Appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, che ne facciano richiesta. La Stazione Appaltante provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

11. Quando i lavori rimangono sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione del S.A.L. e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla percentuale minima di cui al comma 1.

Art. 19 Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere

1. I lavori sono appaltati **a corpo** e pertanto per la loro valutazione, contabilizzazione e verifica operano le disposizioni ancora vigenti stabilite nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm. (in particolare, Parte II, Titolo IX, Capo I e Capo II) nonché ai cap. 2 e 3 del presente CSA e negli elaborati e disegni esecutivi che fanno parte integrante del medesimo CSA.

2. L'ammontare contrattualmente pattuito è fisso ed invariabile, per cui non può essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alle quantità di dette opere previste a corpo.

3. Sono comunque comprese nell'Appalto a corpo tutte le prestazioni ed i materiali necessari a dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte negli allegati/documenti richiamati al precedente art. 5.

4. Le prestazioni si intendono sempre comprese di trasporto, scarico, accatastamento/immagazzinamento; opportuna protezione di materiali ed opere; sollevamento ai piani, trasporto a piè d'opera e mezzi d'opera; sono comprese malte e leganti, colle e rasanti; sistemi di fissaggio, di ritenuta e di sostegno; inghisaggi e sigillature; sovrapposizioni, sfridi e ripristini; ponteggi e castelli di servizio; acqua ed energia; sgombero di sfridi e detriti con allontanamento e smaltimento in discariche idonee alla tipologia di rifiuti; accorgimenti per la limitazione della produzione di polveri e rumori; pulizie giornaliere e finali; ed ogni altro onere e magistero per mantenere il cantiere in uno stato ordinato e decoroso. Sono sempre comprese le assistenze murarie, sia in termini di manodopera che di materiali, mezzi ed attrezzature e di ogni altra prestazione sussidiaria per la fornitura e posa di ogni tipo di opera specialistica e di impianto previsto nei documenti di contratto. Le prestazioni si intendono sempre comprese di costi indiretti di cantiere, spese generali ed utili d'impresa;

Art. 20 Lavori in economia

1. Per i lavori e le prestazioni in economia, l'autorizzazione della spesa è di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.
2. Non saranno riconosciuti lavori e prestazioni in economia, senza preventiva autorizzazione di spesa.

Art. 21 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.
2. Ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. il conto finale è sottoscritto dall'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall'art. 42 del presente CSA. La rata di saldo sarà al netto delle eventuali detrazioni al valore delle opere certificate dal collaudatore. Il pagamento della rata di saldo è in ogni caso subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
4. Qualora la Stazione Appaltante rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 22 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente CSA,

spetteranno all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura di legge secondo le previsioni di cui all'art. 3 del Contratto.

Art. 23 Ritardi nel pagamento della rata a saldo

Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 21, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi secondo le previsioni di cui all'art. 3 del Contratto.

Art. 24 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

Nell'esecuzione di lavori non trova applicazione la revisione dei prezzi *ex art.* 1665 e ogni altra forma di adeguamento del corrispettivo pattuito.

Art. 25 Cessione del contratto e cessione di crediti

1. Ai sensi dell'art. 105, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. E' comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 106, co.1, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. La cessione dei crediti è consentita solo nei confronti di una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'Impresa, è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa mediante raccomandata a/r. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione Appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione Appaltante mediante raccomandata a/r. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di Appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

CAPO 5 - GARANZIE

Art. 26 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, commi 1-5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'Aggiudicatario dei lavori è obbligato a costituire una garanzia definitiva a mezzo di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del summenzionato D. Lgs.n. 50/2016 s.m.i., garanzia definitiva che dovrà essere dei seguenti importi:

- a) qualora il ribasso d'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovrà essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- b) in caso di ribasso d'asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- c) qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia fidejussoria è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'Impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – certificazione serie UNI EN ISO 9000, ovvero l'Impresa risulti in possesso di certificazione SOA dalla quale risulti il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 34/2000.

3. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

4. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo con esito positivo.

5. La garanzia definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

6. Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di Credito o da Banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'art. 107 della legge di cui sopra, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Le garanzie assicurative sono prestate da Imprese di Assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

8. Le polizze fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 e ss.mm. il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

9. L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica relativa a tale polizza fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

10. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, a sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della "garanzia definitiva" per le cause esplicitate all'art. 103, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.

12. E' facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

13. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'Appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

14. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

15. Nella ipotesi in cui la Stazione Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 e ss.mm., il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

16. L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica relativa a tale polizza di reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Art. 27 Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilità civile terzi (R.C.T.)

1. L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno n. 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la medesima Stazione Appaltante da tutti i rischi di danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, ivi compresi i beni di proprietà di Enti ed Amministrazioni pubbliche e private e della Stazione Appaltante, non oggetto dell'Appalto, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nonché ai beni confinanti di proprietà della stessa Stazione Appaltante e di terzi confinanti, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. L'importo della somma assicurata ammonta al valore del contratto.

3. La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004, il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

4. L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica relativa a tale polizza C.A.R., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

5. Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice (*atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.*) che comportino l'aggiornamento della somma assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo schema-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004, il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

6. L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica relativa a tale appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

7. La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare la Stazione Appaltante contro i danni derivanti dal deperimento parziale o totale del bene oggetto di intervento e contro la responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori anche ai beni confinanti di proprietà della stessa Stazione Appaltante e di terzi confinanti.

8. La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004, il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

9. L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica relativa a tale polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

10. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 Euro, ovvero pari ad un importo determinato dalla Stazione Appaltante, comunque non superiore a 5.000.000,00 Euro.

11. In caso di Riunione di Concorrenti valgono le norme stabilite dall'art. 103, co. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i...

12. Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con Imprese di Assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle

assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

Art. 28 Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile (decennale)

1. Con decorrenza dalla data di emissione del collaudo definitivo, l'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza d'assicurazione, emessa da primaria compagnia assicuratrice o bancaria a copertura degli eventi di cui all'art. 1669 del Codice Civile, indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un massimale pari al 40% del valore dell'opera realizzata.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1 del presente articolo, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata.

3. L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica relativa a tale polizza decennale, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

5. Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con Imprese di Assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

Art. 29 Garanzie di concorrenti riunite

In caso di Riunione di Concorrenti (Associazioni Temporanee di Impresa), le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'Impresa Mandataria o Capogruppo in nome e per conto di tutti i Concorrenti con responsabilità solidale nel caso di Associazione Temporanea di Impresa orizzontale e con responsabilità "pro quota" nel caso di Associazione Temporanea di Impresa verticale.

CAPO 6 – VARIAZIONI

Art. 30 Varianti – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere di Appalto, le variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. Le singole quantità di progetto esposte nella Lista delle Lavorazioni e delle Forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere sopprese nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente capo. Inoltre potranno essere ordinate all'Appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Art. 31 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli se disposti dalla Stazione Appaltante; in questo caso, la stessa Stazione Appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi, secondo criteri di seguito specificati.
2. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla D.L. A tal fine, l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della D.L. la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax o via e-mail entro il giorno stesso.
3. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano applicando un ribasso del 17,5%:
 - a) desumendoli dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna edizione 2015 (Del. G.R. n. 683 del 8/6/2015);
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
 - c) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm.;Quando non sia possibile l'applicazione dei criteri precedenti, i nuovi prezzi saranno

ricavati totalmente o parzialmente effettuandone l'analisi a partire dai prezzi di forniture, mano d'opera, noleggi, ecc. In questo caso l'Appaltatore dovrà produrre n. 3 offerte attraverso ditte specializzate della nuova lavorazione e predisporre un foglio di analisi prezzi.

Ai nuovi prezzi, comunque determinati, sarà applicato un ribasso pari alla percentuale di sconto del prezzo globale offerta in fase di gara.

Art. 32 Varianti migliorative proposte dall'Appaltatore

1. Tutte le spese per la redazione dei nuovi elaborati progettuali, attinenti alle migliorie prodotte in sede di gara dall'operatore economico, e per la loro approvazione e ogni eventuale onere sono integralmente a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione, che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
3. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
4. La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci giorni la trasmette al Responsabile Unico del Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile Unico del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.
5. Nel caso di accettazione della variante proposta dall'Appaltatore, la conseguente economia sarà ripartita, in egual misura, tra Stazione Appaltante e Appaltatore.

Art. 33 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente CSA, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
2. La stessa Stazione Appaltante, qualora intenda avvalersi delle facoltà di diminuzione, ne dà tempestiva comunicazione all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, salvo quanto espressamente precisato di seguito.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

3. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

8. L'Appaltatore dovrà adeguare il Cronoprogramma posto a base di gara nel progetto esecutivo e valido esclusivamente per la verifica e le analisi delle interferenze riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sulla scorta del Cronoprogramma presentato in fase di gara e il successivo adeguamento di cui all'art. 13 del presente CSA.

Art. 36 Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 81/2008.

2. Se questo obbligo non viene rispettato la Stazione Appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso

inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso la Stazione Appaltante affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto all'Impresa che segue in graduatoria.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il Direttore Tecnico del cantiere responsabile del rispetto del Piano.

Art. 37 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto D.Lgs. n. 81/2008.

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto), le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle Imprese applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato. In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa Mandataria Capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento costituisce parte integrante del contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 Subappalto

La disciplina del subappalto è regolamentata dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporterà la risoluzione del contratto e le conseguenze di legge.
3. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa vigente.
4. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è liberato della responsabilità solidale di cui al primo periodo del presente comma 4.

Art. 40 Pagamento dei Subappaltatori

In merito ai pagamenti dei subappaltatori, si rinvia a quanto previsto in argomento all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 41 Identificabilità dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.81/2008, l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in

capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori. Fermo restando i contenuti sopra elencati, la tessera di riconoscimento potrà essere sostituito da badge con foto per l'ingresso attraverso i tornelli previsti nel PSC.

2. In ogni momento il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei Lavori possono chiedere all'Appaltatore e ai Subappaltatori copia del Libro Matricole e verificare l'effettiva iscrizione del personale occupato nell'esecuzione dei lavori in Appalto.

Art. 42 Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'Appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali di cui agli articoli 15,17,18 e 19 del D.Lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, alle altre disposizioni del medesimo decreto applicabili ai cantieri e alle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 106/09.

2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale Subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del Subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

3. A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all'Appaltatore ed agli eventuali Subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamento

dei dipendenti con riferimento al solo Appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

4. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento la Stazione Appaltante, e/o suoi delegati, provvede a dare comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'Appaltatore del Documento Unico di Regolarità Contributiva positivo riferito all'Appaltatore e agli eventuali Subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti degli eventuali Subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento.

7. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine la Stazione Appaltante chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del Subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo Subappaltatore, il competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli, e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, la Stazione Appaltante procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'Appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'Appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità

nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.

8. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) è richiesto per i seguenti soggetti:

- a) Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il D.U.R.C. è richiesto nei confronti delle Imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- b) Imprese Subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal S.A.L. Per le Imprese Subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del S.A.L., il relativo D.U.R.C. è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'Appaltatore ed accertata dal Direttore Lavori.

9. Con riferimento al pagamento del saldo, il D.U.R.C. è chiesto con riferimento all'Impresa o all'ATI appaltatrice nonché ai Subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.

10. Per il pagamento dei S.A.L., il D.U.R.C. deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dal S.A.L.; per il pagamento del saldo finale, il D.U.R.C. deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'Organo di Collaudo.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 43 Controversie

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti riguardo alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, alla risoluzione, alla giuridica esistenza della presente scrittura e dei suoi atti conseguenti, saranno rimandate all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Milano.

Art. 44 Cause di risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi di cui all'art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione

Appaltante può risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi riportati nel contratto d'appalto e nelle seguenti situazioni:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'Appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi delle condizioni stipulate;
- c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della Sicurezza;
- d) frode nell'esecuzione dei lavori;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) informativa antimafia rilasciata, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. dal competente Prefetto, anche in corso di esecuzione dei lavori, dalla quale emerga la sussistenza in capo all'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del sopracitato D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;

2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto nel presente articolo, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione di diritto del contratto dispone, con un preavviso di almeno 20 giorni, la redazione dello stato di

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'Appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall'articolo 110 comma 1 del Codice.

Art. 45 Obbligo di liberare il cantiere

L'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente i lavori ad esso affidati e dell'area utilizzata per deposito macchinari, attrezzature e materiali, compresi eventuali locali per uso ufficio. Pertanto, in ogni caso di contestazione, qualora la Stazione Appaltante richieda all'Appaltatore la risoluzione del contratto o ne faccia valere la cessazione, la Stazione Appaltante avrà anzitutto il diritto di ottenere l'immediata libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l'utilizzo dell'opera; e solo a seguito di ciò si esamineranno le eventuali poste contenziose fra le parti.

Per quanto concerne i mezzi d'opera e i beni dell'Appaltatore sul cantiere, la Stazione Appaltante, senza bisogno di intervento dell'Autorità Giudiziaria, avrà diritto di:

- a) trattenere in tutto o in parte, utilizzandoli per i lavori e restituendoli alla fine degli stessi nella condizione in cui li ha presi, salve le conseguenze dell'uso per il lavoro specifico. In tal caso, verrà redatto un verbale di consistenza dei mezzi e beni prescelti, e la Stazione Appaltante corrisponderà un canone per il loro utilizzo che verrà concordato tra le parti o, in difetto di accordo, verrà stabilito dalla Stazione Appaltante, in base ai prezzi di mercato. La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di utilizzare, secondo i prezzi di mercato, parte o tutto il personale dipendente dell'Appaltatore stesso che riterrà necessario per la prosecuzione dei lavori;
- b) fare sgombrare l'area da tutti i mezzi e beni dell'Appaltatore o di quelli che essa non abbia prescelto secondo quanto indicato al punto a). Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'invito di sgombero nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la

Stazione Appaltante potrà provvedervi d'ufficio ponendo i detti mezzi e beni in località anche non custodita, a totale rischio dell'Appaltatore e comunque a spese del medesimo.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 46 Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine perentorio comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente CSA.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria delle opere fino all'approvazione del collaudo, secondo i termini previsti nell'art.48 del presente CSA.

Art. 47 Collaudo in corso d'opera, termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il Collaudo sarà effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Il certificato di collaudo definitivo sarà emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi ulteriori due mesi dalla data dell'emissione con apposito verbale ad esito

integralmente positivo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

3. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

4. Oltre agli oneri di assistenza al collaudo, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'Organo di Collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si effettuerà il collaudo in corso d'opera, pertanto, durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante procederà alle operazioni di collaudo (statico e amministrativo) e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 48 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante e gli enti pubblici proprietari o gestori delle strade e delle aree interessate dai lavori si riservano di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, più specificatamente per stralci o singole opere funzionali.

2. Qualora ci si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante o degli enti pubblici interessati

avviene nel termine perentorio fissato per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione ordinaria fino all'approvazione del Certificato di Collaudo.

6. La Stazione Appaltante e gli enti pubblici proprietari o gestori delle strade e delle aree interessate dai lavori possono disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della D.L. e dell'Organo di Collaudo, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 49 Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei Capitolati Tecnici ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

In caso di controversia, il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante,

oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

5. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'Organo di Collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dalla D.L. o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La D.L. o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 50 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, altresì, gli oneri e gli obblighi che seguono. Tali oneri trovano compenso nel contesto delle spese generali del cantiere o nel contesto degli oneri per l'attuazione dei P.S.C. - limitatamente a quanto attiene gli aspetti "interferenziali" delle diverse lavorazioni o provvedimenti, così come specificamente indicato dal P.S.C. redatto in sede di progetto esecutivo posto a base di gara.

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate; qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone.
3. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la D.L., i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. n.207/2010 e ss. mm.; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore dovrà eseguire, a sue spese, tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, quali:
 - a) protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - b) passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che

comunque siano autorizzate ad accedervi;

- c) Formazione e manutenzione di tutte le rampe e strade necessarie per l'accesso al cantiere ed il movimento all'interno dello stesso di tutti i mezzi di scavo e trasporto;
 - d) baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari, per gli uffici di cantiere dell'Impresa;
 - e) tettoie per il deposito di materiali;
 - f) allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi;
 - g) la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - h) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - i) l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
5. L'Appaltatore dovrà, a sue spese, installare e/o impiegare tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione dei lavori; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della D.L.
6. L'Appaltatore dovrà prestare gratuitamente gli strumenti occorrenti e il personale esperto per effettuare:
- a) tracciamenti;
 - b) picchettazioni;
 - c) apposizione di capisaldi;
 - d) livellazioni;
 - e) misurazioni;
 - f) rilevamenti;

- g) verifiche;
 - h) saggi;
 - i) accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna;
 - j) attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
7. L'Appaltatore dovrà far progettare a propria cura e spese, da parte di tecnico professionalmente abilitato, l'eventuale allestimento di ponteggi e la relativa messa a terra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. L'Appaltatore dovrà fornire le fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla D.L. Dovranno essere fornite, al minimo, mensilmente n. 2 copie di fotografie stampate su carta fotografica e consegnate in CD di tutte le fasi realizzative, suddivise per zone di intervento. L'appaltatore dovrà produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori la documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recante in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Cavidotti, fognature, impianti annegati nel cls o interrati dovranno essere rilevati e riportati su appositi grafici prima dei getti e dei rinfianchi ed i grafici dovranno essere tempestivamente consegnati alla DL per un eventuale controllo.
9. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la D.L. o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del DM "Norme tecniche per le costruzioni" in vigore, nonché il controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla D.L.). La D.L. o l'Organo di Collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore.
10. L'Appaltatore dovrà effettuare a proprie spese la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero

(anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

11. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.
12. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della D.L., la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.
13. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art. 166 del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm.. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm., sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della D.L. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.
14. L'Appaltatore dovrà fornire e mantenere in efficienza tutta la segnaletica di deviazione

dei percorsi stradali installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le richieste integrative che dovessero essere avanzate dalle diverse Amministrazioni o Enti coinvolti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla Stazione Appaltante, salvo diversa espressa previsione. La Stazione Appaltante pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

15. L'Appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.
16. L'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del Cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di Cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso Affidatario.
17. L'Appaltatore dovrà assicurare l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri, con particolare riguardo al perfezionamento delle prescrizioni del Permesso di Costruire, nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio Regione Emilia Romagna, Città

Metropolitana, Società Autostrade, Hera, SNAM, NATO-POL (Petroleum, Oil and Lubrificant), Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

18. L'Appaltatore dovrà denunciare alla Stazione Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. La Stazione Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. La Stazione Appaltante sarà tenuta al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e ss. mm.
19. L'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. e al Coordinatore per l'Esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.
20. L'Appaltatore dovrà assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la D.L. eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti. Dovrà assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.
21. L'Appaltatore dovrà espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di

prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

22. L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
23. L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sui tratti di strada oggetto dell'Appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
24. L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio per il personale di D.L. ed assistenza, completamente arredati, illuminati, riscaldati e raffrescati secondo schema che sarà fornito dalla D.L. L'ufficio di D.L. dovrà essere dotato di:
 - a) Tavolo per riunioni con minimo 8 posti;
 - b) almeno 2 prese elettriche per altrettante postazioni di lavoro;
 - c) linea ADSL o connessione WiFi;
 - d) scrivanie, scaffalature a chiave e sedie;
 - e) servizio igienico, ad uso esclusivo della D.L.;
 - f) dispositivi antinfortunistici a disposizione della D.L.;

I costi di gestione di telefonia, trasmissione dati, energia elettrica, acqua, cancelleria, pulizia quotidiana degli ambienti e del servizio igienico sono a carico dell'Appaltatore. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione Appaltante.

25. L'Appaltatore è obbligato a collocare n. 2 cartelli di cantiere entro 10 gg. dalla data del verbale di consegna. I cartelli avranno dimensione di m 1,5x3 e dovranno essere collocate in sito ben visibile, in accordo alla D.L. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n.1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del Codice della Strada ed alle indicazioni che fornirà la D.L.; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
26. L'Appaltatore è obbligato ad integrare la documentazione relativa alla procedura "Terre e rocce da scavo", con nominativi e destinazione dei materiali da scavo. La

presentazione dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione. In caso di maggiori oneri in capo alla Stazione Appaltante è sua facoltà chiedere i danni per l'inadempienza dell'Appaltatore.

27. L'Appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sotto servizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
28. L'Appaltatore è obbligato al mantenimento della perfetta pulizia giornaliera, e l'immediata rimozione dei materiali di risulta eventualmente caduti dai mezzi di trasporto, delle vie pubbliche e private interessate dalle lavorazioni ed al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti o nuove, necessarie al cantiere.
29. L'Appaltatore dovrà curare l'allontanamento di ogni rifiuto e residuo di cantiere fino alle discariche autorizzate, compresi gli oneri di discarica, prodotto dalle proprie maestranze e dai propri fornitori e subappaltatori;
30. L'Appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera.
31. L'Appaltatore è tenuto alla custodia, buona conservazione e manutenzione ordinaria delle opere fino a collaudo approvato.
32. Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà rispettare eventuali limitazioni d'orario che si rendessero necessarie in considerazione delle caratteristiche di rumorosità di tali lavorazioni. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Stazione Appaltante potrà autorizzare la continuazione delle opere anche in orari notturni e nei giorni festivi; nulla sarà dovuto in più all'Appaltatore. Eventuali lavori in turno e/o orario straordinario, necessari per recuperare o mantenere il programma dei lavori, saranno a completo onere dell'Appaltatore. Qualora il ritardo permanga o il recupero non sia sufficiente, la Stazione Appaltante potrà procedere allo scorporo parziale dei lavori in ritardo, o nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per gravi irregolarità o gravi inadempienze dell'Appaltatore.

33. L'Appaltatore è tenuto alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio. Qualora la progettazione fornita dalla Stazione Appaltante necessitasse durante l'esecuzione dei lavori di essere completata e/o integrata con disegni esecutivi, o si rendessero opportuni approfondimenti ulteriori con particolari costruttivi, l'Appaltatore dovrà procedere a detti completamenti e/o integrazioni facendosi integralmente carico degli oneri derivanti. Tali elaborati esecutivi e costruttivi dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione scritta della DL prima dell'esecuzione dei lavori ad essi relativi. Sono da intendersi oggetto di disegno esecutivo/costruttivo da parte dell'Appaltatore, tutte le opere che per la loro natura tecnica, complessità, per gli aspetti tecnici derivanti, interconnessione con altre opere, richiedono uno studio approfondito e dettagliato ed il successivo benessere della Stazione Appaltante alla esecuzione quali in via indicativa e non esaustiva ad esempio, muri contro terra, fondazioni dirette o profonde, manufatti impiantistici da realizzare in opera, fondazioni e strutture di sostegno per segnaletica o illuminazione pubblica, barriere stradali di sicurezza, impianti di illuminazione e/o distribuzione elettrica, acquedotti, gasdotti, ecc.

34. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire, nel corso dei lavori, ulteriori elementi progettuali per una migliore definizione delle opere da eseguire, ovvero per la correzione di eventuali precedenti inesattezze. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi a tali nuovi elementi, senza che ciò le dia diritto a indennizzi o a maggiori compensi di quelli previsti in Contratto.

Ove le DL giudicassero il progetto eseguito dall'Appaltatore non soddisfacente, quest'ultimo sarà tenuto alla sua rielaborazione, anche totale, senza che ciò gli dia diritto ad alcun compenso.

L'Appaltatore dovrà altresì sottoporre all'approvazione delle DL, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, le eventuali modifiche che fosse necessario apportare al progetto originario durante l'esecuzione dei lavori.

La redazione o l'approvazione da parte delle DL dei progetti forniti dall'Appaltatore non solleva quest'ultimo dalla piena ed esclusiva responsabilità per il progetto stesso. Qualora l'Appaltatore avesse delle osservazioni da fare ai progetti forniti dalla Stazione Appaltante dovrà formalizzarne il contenuto mediante comunicazione scritta, la

Stazione Appaltante si riserva di accogliere o meno tali osservazioni. In assenza di osservazioni, i progetti si intendono integralmente verificati ed accettati dall'Appaltatore.

35. L'Appaltatore è tenuto alla redazione dei disegni costruttivi e delle relazioni di calcolo e verifica inerenti le opere edili e gli impianti. I costruttivi dovranno essere trasmessi alla D.L. prima di ogni lavorazione oggetto d'Appalto, entro i successivi trenta giorni la D.L. potrà formulare le proprie osservazioni e proposte di modifica. Trascorso tale termine senza alcuna osservazione i disegni di officina si intendono comunque approvati. In nessun caso si ritengono autorizzate lavorazioni in assenza del progetto costruttivo dell'Impresa. L'Impresa non potrà eseguire opere senza autorizzazione dei disegni costruttivi.
36. L'Appaltatore è tenuto a sostenere le spese (tra le quali anche eventuali i costi energetici) per le operazioni del collaudo, compreso collaudo statico e collaudi impiantistici, di cui all'art. 224 del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm.. Ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e alle Norme Tecniche per le Costruzioni in vigore, con esclusione delle competenze spettanti agli Organi di Collaudo che sono a carico della Stazione Appaltante.
37. L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
38. L'Appaltatore deve consegnare tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla D.L., relative alle opere ed agli impianti realizzati. Per tutte le discipline deve produrre entro 10 giorni dalla fine lavori, i disegni "as-built" delle parti architettoniche, strutturali, elettriche e meccaniche in formato cartaceo ed in formato pdf e modificabile su supporto informatico. La mancata produzione della predetta documentazione sospende la liquidazione del saldo e le procedure di collaudo.

Art. 51 Tenuta delle scritture di cantiere

L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il giornale dei lavori, a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore :

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori ovvero condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa Appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;

d) disegni di contabilità propedeutici alla predisposizione dei S.A.L. ed i brogliacci delle quantità e percentuali da questi desumibili, secondo le categorie di contabilizzazione.

Art. 52 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) spese contrattuali di cui all'art. 8 del DM 145/2000 e ss. mm.;
- b) tasse ed altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) tasse ed altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;

- d) spese, imposte e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
- 2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'Appalto.
- 3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA è regolata dalla Legge. Tutti gli importi citati sono al netto dell'IVA.

Art. 53 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
- 2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
 - a) a inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - b) a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo anche quanto previsto all'art. 2 del Contratto;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera b) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla Stazione Appaltante in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito dalla Stazione Appaltante;
 - g) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

3. La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'Impresa ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 54 Copyright – Utilizzo dei progetti e modifiche

La Stazione Appaltante ha il diritto di utilizzare tutti i disegni e i progetti costruttivi dell'Appaltatore in relazione al progetto generale di cui al Contratto, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale dovesse essere risolto anticipatamente per qualsivoglia ragione. L'Appaltatore manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità e la tiene indenne da qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest'ultima in relazione all'utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, software o altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione delle opere.

A norma degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei patti artt.: Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori; Art. 12 Penali intermedie e finali in caso di ritardo; Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione; Art. 15 Risoluzione del contratto per grave ritardo; Art. 25 Cessione del contratto e cessione di crediti; Art. 28 Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile (decennale); Art. 43 Controversie; Art. 44 Cause di risoluzione del contratto; Art 45 Obbligo di liberare il cantiere; Art. 46 Ultimazione dei lavori; Art. 50 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore.

Appendice 1:

Elaborati grafici architettonici, strutturali, impiantistici e relazioni specialistiche

MODULO DI CONSEGNA DOCUMENTI

Lavoro:	GRAN _RENO-OU_ADP	
Protocollo:	12.010	
Supporto	CARTACEO	CD
n. Copie	0	1

Consegnato da Ing. Stefano NERI

Ricevuto da Data 7,2019

PROGETTO ESECUTIVO ADP							
N.	CODICE		TITOLO	SCALA	PRIMA EMISSIONE	ULTIMA EMISSIONE	REV.
			DOCUMENTI GENERALI				
1	RT.	01	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	--	LUG,2019		02
2	RT.	02	RELAZIONE GEOLOGICA	--	APR.2019		00
3	RF.	01	RELAZIONE IDRAULICA	--	LUG,2019		01
4	EPU		ELENCO PREZZI UNITARI	--	LUG,2019		02
5	CME		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	LUG,2019		02
6	CT		CAPITOLATO TECNICO	--	APR.2019		00
7	CSA		CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO	--	LUG,2019		02
8	QE		QUADRO ECONOMICO	--	LUG,2019		02
9	QM		QUADRO INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA	--	LUG,2019		02
10	ANP		ANALISI NUOVI PREZZI	--	LUG,2019		02
11	SIC1		PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	--	LUG,2019		02
12	SIC2		FASCICOLO DELL'OPERA	--	APR.2019		00
13	CR		CRONOPROGRAMMA	--	APR.2019		00
14	PM		PIANO DI MANUTENZIONE	--	APR.2019		00
15	RM.01		RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL MATERIALE	--	GIU,2019		00
16	RS.	01	AREA DI INTERVENTO 6- SOVRAPPASSO CARRABILE - ATTRAVERSAMENTO FOSSO CA' DI SANTA-RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE, COMPRENSIVA DELL'ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE E RELAZIONE GEOTECNICA	--	GIU,2019		01
17	RS.	02	AREA DI INTERVENTO 6- SOVRAPPASSO CARRABILE - ATTRAVERSAMENTO FOSSO CA' DI SANTA - RELAZIONE SUI MATERIALI	--	APR.2019		00
18	RS.	03	AREA DI INTERVENTO 6- SOVRAPPASSO CARRABILE - ATTRAVERSAMENTO FOSSO CA' DI SANTA- PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE	--	APR.2019		00
			URBANIZZAZIONI – ELABORATI GRAFICI				
19	PE.U.ADP.	G. 01	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE	1:1000	LUG,2019		01
20	PE.U.ADP.	G. 02	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO CATASTALE	1:1000	LUG,2019		01
21	PE.U.ADP.	SF. 01	RILIEVO-PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO	1:1000	LUG,2019		01
21	PE.U.ADP.	P. 17	AREA DI INTERVENTO "6" - PARCHEGGIO P1 PLANIMETRIA	VARIE	LUG,2019		01
22	PE.U.ADP.	P. 18	AREA DI INTERVENTO "6" - PARCHEGGIO P1 -SEZIONI E DETTAGLI	VARIE	LUG,2019		01
23	PE.U.ADP.	P. 19	AREA DI INTERVENTO "6" - PARCHEGGIO P1 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	1:500	LUG,2019		01
24	PE.U.ADP.	P. 20	AREA DI INTERVENTO "6" - PARCHEGGIO P1 SOVRAPPASSO FOSSO CA' DI SANTA	VARIE	APR.2019		00
25	PE.U.ADP.	RF. 05	AREA DI INTERVENTO "6"-PARCHEGGIO P1 RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE-PLANIMETRIA E DETTAGLI	VARIE	LUG,2019		01
26	PE.U.ADP.	S. 03	AREA DI INTERVENTO "6"-SOVRAPPASSO CARRABILE-ATTRAVERSAMENTO FOSSO CA' DI SANTA-CARPENTERIE, ARMATURE E SEZIONI TIPICHE INTERVENTO	VARIE	GIU,2019		01
27	PE.U.ADP.	D. 03	AREE DI INTERVENTO "6"- PARCHEGGIO P1 TAVOLA DELLE DEMOLIZIONI	VARIE	LUG,2019		02
			IMPIANTI ELETTRICI – ELABORATI GRAFICI e DOCUMENTI				
28	PE.U.ADP.	IE. 06	AREA DI INTERVENTO "6"-PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA M.MONROE	1:500	LUG,2019		02
29	PE.U.ADP.	IE. 07	AREE DI INTERVENTO " 6"-RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA MONROE	-	GIU,2019		01
30	PE.U.ADP.	IE. 08	AREA DI INTERVENTO "6"-CALCOLI ILLUMINOTECNICI PARCHEGGIO DI VIA M.MONROE	-	APR.2019		00
31	PE.U.ADP.	IE. 09	AREA DI INTERVENTO "6"-RACCOLTA REPORT FOTOMETRICI-APPARECCHI ILLUMINANTI PARCHEGGIO DI VIA M.MONROE	-	APR.2019		00
32	PE.U.ADP.	IE. 11	AREA DI INTERVENTO "6"-CAPITOLATO TECNICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA MONROE	-	APR.2019		00